



COMUNE DI CAPOVALLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Marconi,1

25070 CAPOVALLE (BS)

Tel. 0365-750021 Fax. 0365-750143

P. Iva 00576630982 Cod. Fisc. 00744090176

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

SEDUTA :

☐ Pubblica

☐ Non Pubblica

N. 5

SESSIONE :

X Ordinaria

☐ Straordinaria

☐ Urgente

Data 25 febbraio 2019

CONVOCAZIONE : X 1°

☐ 2°

OGGETTO: **ALIQUEUTE TASI - ANNO 2019** .

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio alle ore 20,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	GRANDI NATALINO	X	
	RIGHETTI MARCO	X	
	RIGHETTI CLAUDIO	X	
	GRAZIOTTI DENIS	X	
	MAGAGNINI PIETRO	X	
	TESTA STEFANO		X
	FERRARONI GIORDANO	X	
	BADINI FRANCESCA	X	
	CARRETTA FLAVIO LUIGI	X	
	RIZZI FRANCESCO	X	
	TESTA STEFANO	X	

TOTALE

10

1

Presiede il Sig. GRANDI NATALINO nella sua qualità di sindaco e presidente del consiglio comunale. Partecipa alla seduta il dott. ALBERTO LORENZI, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 (dieci) consiglieri su n. 11 (UNDICI) consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

ALIQUEUTE TASI ANNO 2019.

VISTA E RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 7 del 2 febbraio 2018 recante ad oggetto: " ALIQUEUTE TASI ANNO 2018.";

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le **deliberazioni** con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Visto:

- il Decreto Ministero dell'interno Decreto ministeriale 7 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 dicembre 2018, n. 292 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- il D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con contestuale conferma dell'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31 marzo 2019.

Vista la legge di stabilità per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e segnatamente le disposizioni di interesse per gli enti locali, in virtù delle quali, tra l'altro:

- viene prorogata di un anno la disposizione che consentiva ai Comuni il mantenimento della maggiorazione Imu/Tasi dello 0,8 per mille già applicata dal 2016 (comma 1133 lettera b articolo 1), nonché la facoltà di adottare i coefficienti Tari di cui all'allegato 1 del Dpr 158/1999.

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota.

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato.

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015.

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

Il comma 677 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: **la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore**

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

VISTO quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato: TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

- a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. *“13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “*
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”*25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”*
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. (vedi testo sopra riportato).
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato).

ATTESO che le modifiche apportate dalla legge 208/2015 in tema di TASI sono le seguenti:

- viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
- la tassa viene **eliminata dagli immobili destinati ad abitazione principale** sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).
- per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è **ridotta allo 0,1%**. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c). **[tale possibilità è comunque preclusa nel 2017]**
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d)
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54)

DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

- Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.(...)"

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f).

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

CON VOTI favorevoli n. 10 (dieci) contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese, per alzata di mano, da numero 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 le aliquote TASI in vigore nel 2019 nella misura dello 0,10 % (zerovirgoladieci per cento), ovvero del 1,0 (unovirgolazero) per mille, prendendo atto delle novità normative in premessa esposte e che qui s'intendono richiamate introdotte dalla c.d. "Legge di Stabilità" 2016 art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, con il dare atto in particolare che è stata eliminata la TASI sulla prima casa, e che pertanto sono state esonerate dall'applicazione della TASI le abitazioni principali, ovvero le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).
2. di approvare, nel prendere atto di quanto specificato al punto precedente n. 1) del dispositivo del presente deliberato (ovvero che le abitazioni principali (c.d. "prime case"), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a), sono esonerate dalla TASI 2018), l'aliquota TASI per l'anno 2018 nelle misure ed aliquote di seguito indicate, dando atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio:

Tipologia di immobili	Aliquote
Abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8,A/9)	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso a parenti (se non soggette ad esonero a' sensi dell'art. 1 comma 14 della legge n. 208/2015)	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Aree edificabili	1,00 per mille
Beni merce	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di beni immobili	1,00 per mille

3. di dare atto che, a' sensi dell'articolo unico comma 14 lettera c) legge n. 208/2015 **richiamato dall'articolo 1 comma 42 della legge di bilancio 2017 - 11 dicembre 2016, n. 232** , *l'aliquota TASI e' ridotta allo 0,1 per cento per i beni merce per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*
4. di designare per l'anno 2018 quale funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, il competente Responsabile del Servizio Norme e Tributi.
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. di dare atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta totalmente a carico delle disponibilità di bilancio.
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della

presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 10 (dieci) contrari nessuno astenuti nessuno su n.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Copia della suesata deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE.

I competenti Responsabili del Servizio esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Capovalle, 25 febbraio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il segretario comunale
avv. Alberto Lorenzi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il segretario comunale
avv. Alberto Lorenzi



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE

Grandi Natalino



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alberto Lorenzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 d.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Io sottoscritto certifico che, copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio a' sensi dell'art. 124 del d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi e divenire esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione a norma dell'art. 134 comma 3 del d. lgs. N. 267/2000, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità a mente dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Lì 15 MAR. 2019

L' addetto



il segretario comunale
avv. Alberto Lorenzi

Copia conforme all'originale

L'addetto ufficio segreteria



il segretario comunale
avv. Alberto Lorenzi